

ALLEGATO 4

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI

“ Ricognizione immobiliare e censuaria dei beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile, preordinata all’acquisizione della obiettiva consistenza immobiliare del singolo Ente territoriale, propedeutica alla definizione dei Piani di valorizzazione ed al fine di ottemperare agli obblighi di cui all’art. 2, comma 222 L. n. 191/2009 e ss.mm.ii.; definizione dei Piani di valorizzazione sia con riferimento ai beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile della Regione e degli Enti dalla stessa vigilati e controllati, sia con riferimento ai beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, degli Enti dalla stessa vigilati e controllati, e degli Enti locali ricompresi nel territorio regionale, in attuazione dell’art. 58 L. n. 133/2008, degli artt. 33 e 33 bis L. n. 111/2011 e degli artt. 3 bis e 3 ter L. n. 410/2001.”

TRA

La **Regione Molise**, con sede legale in , _____ n. _____, Codice Fiscale _____ nella persona di xxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx in qualità di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx giusta i poteri conferitigli, elettivamente domiciliato presso la sede regionale in _____ (di seguito, per brevità anche solo **“Regione”**)

E

xxxxxxxxxxxx, con sede legale in xxxxx – Via xxxxxxxxxxx n. xx, Capitale Sociale Euro xxxxxxxxxxx=, iscritta al registro delle imprese di xxxxxx al n. xxxxx, partita IVA e codice fiscale n. xxxxxxxx, nella persona di xxxxxxxxxxxxxxxx in qualità di xxxxxxxxxxxx, giusta i poteri conferitigli con xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliato presso la sede legale della società (di seguito, per brevità anche solo **“Fornitore”**);

OPPURE

_____, con sede legale in xxxxx, Via xxxxxxxxxxx n. xx, Capitale Sociale Euro xxxxxxxxxxx=, iscritta al registro delle imprese di xxxxxx al n. xxxxx, partita IVA e codice fiscale n. xxxxxxxx,, domiciliata ai fini del presente atto in xxxxx , Via xxxxx, n. xx, in persona del xxxxx e legale rappresentante Dott. xxxxx, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante xxxxx, con sede legale in xxxxx, Via xxxxx, n. xx capitale sociale Euro xxxxx =, iscritta al Registro delle Imprese di xxxxx al n. xxxxx, partita IVA e codice fiscale n. xxxxxxxx , domiciliata ai

fini del presente atto in xxxxx, Via xxxxxxxxxxx n. xx, e la mandante xxxxx, con sede legale in xxxxx, Via xxxxx, n. xx capitale sociale Euro xxxxx =, iscritta al Registro delle Imprese di xxxxx al n. xxxxx, partita IVA e codice fiscale n. xxxxxxxxxxx, domiciliata ai fini del presente atto in xxxxx, Via xxxxxxxxxxx n. xx, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche solo **“Fornitore”**)

PREMESSO CHE

- la Regione Molise, al fine di razionalizzare e valorizzare il proprio patrimonio immobiliare, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 222 L. n. 191/2009 e ss.mm.ii.; dall'art. 58 L. n. 133/2008, dagli artt. 33 e 33 bis L. n. 111/2011 e dagli artt. 3 bis e 3 ter L. n. 410/2001, ha ritenuto necessario acquisire da un operatore economico qualificato gli specifici servizi specialistici di assistenza e consulenza di cui al presente Accordo Quadro, da prestare sia in proprio favore, sia in favore degli Enti di seguito meglio indicati;
- al fine di addivenire all'acquisizione dei menzionati servizi, la Regione ha ritenuto opportuno indire una procedura tesa alla stipula di un Accordo Quadro con fornitore unico per consentire offrire, alla Regione medesima ed agli Enti indicati nel prosieguo, lo strumento giuridico più idoneo – in quanto maggiormente flessibile - per procedere all'affidamento di singoli appalti specifici (**Accordi Esecutivi**) aventi ad oggetti i predetti servizi;
- per le finalità sopra descritte, la Regione, con Bando di gara pubblicato su G.U.R.I. n. _____ del _____ e G.U.U.E. n. _____ del _____, ha indetto la gara a procedura aperta gara per la *“Riconoscizione immobiliare e censuaria dei beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile, preordinata all'acquisizione della obiettiva consistenza immobiliare del singolo Ente territoriale, propedeutica alla definizione dei Piani di valorizzazione ed al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 2, comma 222 L. n. 191/2009 e ss.mm.ii.; definizione dei Piani di valorizzazione sia con riferimento ai beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile della Regione e degli Enti dalla stessa vigilati e controllati, sia con riferimento ai beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, degli Enti dalla stessa vigilati e controllati, e degli Enti locali ricompresi nel territorio regionale, in attuazione dell'art. 58 L. n. 133/2008, degli artt. 33 e 33 bis L. n. 111/2011 e degli artt. 3 bis e 3 ter L. n. 410/2001.”* (nel seguito, per brevità, anche solo **“Gara”** o **“Procedura”**);

- in particolare la Regione ha ritenuto opportuno indire la Gara per la stipula del presente Accordo Quadro, avente la durata di seguito indicata, in quanto i servizi da affidare attraverso gli Accordi Esecutivi si sviluppano in sequenza, secondo un iter logico e cronologico che presuppone, in via preliminare, la definizione della censimento immobiliare e, solo successivamente, l'elaborazione dei Piani di valorizzazione e di alienazione e, da ultimo, ove richiesto, il possibile supporto alla realizzazione dei menzionati Piani;

- all'esito di detta Gara è stato selezionato il Fornitore con il quale stipulare il presente Accordo Quadro (ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163), per l'affidamento - da effettuarsi entro i limiti e sulla base delle condizioni fissate nel medesimo Accordo Quadro e previa sottoscrizione dei relativi Accordi Esecutivi tra il Fornitore e la Regione nonché tra il Fornitore ed i singoli Enti regionali di seguito meglio indicati - di appalti specifici, aventi ad oggetto la prestazione da parte del Fornitore di servizi finalizzati a:

(i) ricognizione immobiliare e censuaria dei beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile, preordinata all'acquisizione della obiettiva consistenza del patrimonio immobiliare del singolo Ente territoriale, propedeutica alla definizione dei Piani di valorizzazione;

(ii) individuazione degli strumenti e dei percorsi di valorizzazione dei beni immobili – sia con riferimento ai beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile della Regione e degli Enti dalla stessa vigilati e controllati, sia con riferimento ai beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, degli Enti dalla stessa vigilati e controllati e degli Enti locali ricompresi nel territorio regionale - con predisposizione dei relativi Piani di Valorizzazione.

(iii) l'eventuale, supporto tecnico-amministrativo all'implementazione dei Piani di valorizzazione approvati;

(iv) esecuzione, ove previsto e richiesto nell'ambito dell'attuazione dei Piani di valorizzazione, delle attività di *asset* e *management*. Il tutto come meglio descritto nella documentazione di Gara;

- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni

nascenti da presente Accordo Quadro e la una polizza assicurativa per la responsabilità civile, entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;

- ad ogni finalità di legge, si dichiara e si conviene che il presente Accordo Quadro ha ad oggetto prestazioni di lavoro da svolgersi in luoghi diversi dalle sedi della Regione e dei Enti regionali di seguito indicati e che, pertanto, gli oneri dei rischi derivanti da interferenze sono pari a zero;
- il Fornitore, dichiara, che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il Capitolato Tecnico ed il Disciplinare di gara, nonché quanto visionato e constatato nella sessione informativa (Dataroom) svoltasi prima – ed ai fini – della presentazione dell’offerta, di cui al Capitolo 2 del Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo i servizi da prestare, le specifiche attività richieste e le modalità di affidamento ed esecuzione delle stesse.

***Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue***

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse, i documenti di gara, gli atti ed i documenti richiamati nelle dette premesse e nel prosieguo del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro.
2. All’Accordo Quadro, vengono allegati, per costituirne parte integrante e sostanziale, lo Schema di Accordo Esecutivo e lo Schema di Atto integrativo (Allegato “**A**”), il Capitolato Tecnico e relativi allegati (Allegato “**B**”) l’Offerta Tecnica (Allegato “**C**”), l’Offerta Economica (Allegato “**D**”), il Disciplinare di gara (Allegato “**E**”).
3. L’esecuzione dei Servizi è regolata, in via gradata come segue:
 - a) dalle clausole dell’Accordo Quadro e relativi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente ai Servizi ed alle specifiche attività da eseguire;
 - b) dalle clausole dei singoli Accordi Esecutivi e relativi Allegati, che devono intendersi – così come sono – integrativi del presente Accordo Quadro;

- c) dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal Regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010);
 - d) dalla normativa regionale di riferimento;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
 - f) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
4. I singoli Appalti specifici ed i relativi Accordi Esecutivi saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni previste nei medesimi Accordi Esecutivi in attuazione e/o a precisazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà previsto nella Richiesta di Servizi.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato tecnico, da una parte, e quanto riportato nell'Offerta tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato tecnico.
6. Le clausole dell'Accordo Quadro e degli Accordi Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento automatico nel presente Accordo Quadro e negli Accordi Esecutivi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Accordi Esecutivi, la Regione e/o gli ulteriori Enti Titolari, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai menzionati documenti sulla base di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della Procedura.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo quadro vengono utilizzate le seguenti definizioni:

Accordo Quadro: il presente atto, stipulato tra la Regione ed il Fornitore, a seguito dell'aggiudicazione in favore di quest'ultimo della Procedura di cui alle premesse (ai sensi dell'art. 59, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163);

Accordo Esecutivo/Appalto specifico/Affidamento/Adesione: l'adesione all'Accordo Quadro da parte degli Enti Titolari attraverso l'affidamento al Fornitore -

entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro medesimo - di Appalti specifici e la stipula dei relativi Accordi Esecutivi aventi ad oggetto i Servizi di cui al presente documento ed al Capitolato tecnico;

Atto integrativo: è il documento attraverso il quale ciascun Ente Titolare, in seguito alla conclusione delle attività di cui alla Fase 1 descritta nel Capitolato tecnico (ovvero nel momento in cui siano state completate le attività di cui al successivo articolo 3, comma 4, punti (i) e (ii)), e comunque a seguito della consegna del/i Fascicolo/i di Valorizzazione potrà richiedere al Fornitore la prestazione delle attività di cui alla Fase 2 descritta nel Capitolato tecnico (ovvero nel momento in cui siano state completate le attività di cui al successivo articolo 3, comma 4, punti (iii) e (iv)), in alternativa o a supporto di iniziative di valorizzazione avviate tramite l'Agenzia del Demanio (ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 33-bis, Legge n. 111/2011 e degli articoli 3-bis e 3-ter, Legge n. 410/2001); **Capitolato Tecnico:** il Capitolato Tecnico della Procedura di cui alle premesse, inclusi gli atti ed i documenti allo stesso allegati (Allegato "B" del presente Accordo Quadro);

Censimento: l'attività di censimento immobiliare (ricognizione censuaria) in particolare come definita all'art. 58, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, così come convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133 ed all'art. 2, comma 222 L. n. 191/2009;

Enti locali: le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme di aggregazione degli enti locali previste dalla vigente normativa in materia, posti nell'ambito del territorio della Regione Molise ;

Enti Titolari: la Regione, gli Enti locali e gli Enti vigilati e controllati e le società partecipate, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili che consente anche atti di straordinaria amministrazione sui beni medesimi;

Enti vigilati e controllati i soggetti, aventi personalità giuridica, sottoposti al controllo e/o alla vigilanza della Regione, ivi incluse le società partecipate dalla Regione;

Fornitore: l'operatore economico, selezionato tramite la Gara, che sottoscriverà l'Accordo Quadro, obbligato ad eseguire i Servizi in favore dei singoli Enti Titolari, a seguito della stipula con questi ultimi di appositi Accordi Esecutivi ed eventuali Atti integrativi;

Gara o Procedura: la procedura ad evidenza pubblica, di cui alle premesse, per la selezione del Fornitore;

Iniziativa: l'insieme dei Servizi relativi ad uno o più immobili di proprietà anche di diversi Enti Titolari connessi da una finalità di valorizzazione unitaria;

Offerta tecnica: l'offerta tecnica formulata dal Fornitore in sede di Gara con la quale lo stesso ha definito, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, le modalità specifiche di svolgimento dei Servizi (Allegato “C” del presente Accordo Quadro);

Offerta economica: l'offerta economica formulata dal Fornitore in sede di Gara con la quale lo stesso ha definito, nel rispetto di quanto stabilito negli atti della Gara, la remunerazione specifica dei Servizi (Allegato “D” del presente Accordo Quadro).

Piani: i Piani di valorizzazione di cui all'art. 58, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, così come convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133, nonché i piani previsti dagli artt. 33 e 33 bis L. n. 111/2011 e dagli artt. 3 bis e 3 ter L. n. 410/2001;

Piano delle attività: la Pianificazione formulata dal Fornitore in riferimento a ciascuno degli Accordi Esecutivi ed eventuali Atti integrativi, nei limiti temporali stimati negli stessi stimati;

Regione: la Regione Molise;

Responsabile dell'Accordo Quadro per il Fornitore: la persona nominata dal Fornitore ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, che ha i compiti – ed i relativi poteri – di interfaccia unica nei confronti della Regione nella gestione (degli obblighi e delle attività) dell'Accordo Quadro;

Responsabile dell'Accordo Quadro per la Regione: la persona nominata dalla Regione in sede di stipula dell'Accordo Quadro, che ha i compiti – ed i relativi poteri – di interfaccia unica nei confronti del Fornitore nella gestione (degli obblighi e delle attività) dell'Accordo Quadro;

Responsabile dell'Affidamento per il Fornitore: la persona nominata dal Fornitore ai fini della stipula dei singoli Accordo Esecutivi, che ha i compiti – ed i relativi poteri – di interfaccia unica nei confronti della Regione nella gestione dei Servizi e delle relative specifiche attività oggetto dell'Accordo Esecutivo;

Responsabile dell'Affidamento per la Regione: la persona nominata dalla Regione in sede di stipula dei singoli Accordi Esecutivi, che ha i compiti – ed i relativi poteri – di interfaccia unica nei confronti del Fornitore nella gestione dei Servizi e delle relative specifiche attività oggetto dell'Accordo Esecutivo;

Richiesta di Servizi: la comunicazione con la quale i singoli Enti Titolari richiederanno al Fornitore la prestazione di Servizi oggetto del presente Accordo Quadro e che, pertanto, rappresenta la comunicazione con la quale detti Enti Titolari consultano il Fornitore,

chiedendogli di precisare – ove necessario – l’Offerta tecnica dallo stesso presentata ai fini dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, onde addivenire alla stipula di un Accordo Esecutivo o di un eventuale Atto integrativo;

Servizi: il complesso delle attività e dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, come meglio descritte nel prosieguo del presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara..

Articolo 3 - Oggetto

1. Il presente Accordo Quadro, stipulato ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento, da parte dei singoli Enti Titolari, di singoli Appalti specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei relativi Accordi Esecutivi.
2. Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della Procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare riscontro alle Richieste di Servizi inoltrate dai singoli Enti Titolari, ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, per la stipula degli Accordi Esecutivi e dei relativi eventuali Atti integrativi - conformi ai rispettivi Schemi di cui all’Allegato **“A”** - basati sulle condizioni, se necessario precisate, stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
3. Il Fornitore, pertanto, con la stipula del presente Accordo Quadro si impegna – irrevocabilmente - a dare riscontro, entro i termini indicati nelle Richieste di Servizi, alle medesime Richieste di Servizi inoltrate dai singoli Enti Titolari, a stipulare i relativi Accordi Esecutivi ed Atti integrativi e, quindi, ad eseguire - alle condizioni, modalità e termini di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati, eventualmente precisati negli Accordi Esecutivi/Atti integrativi - i Servizi oggetto di detto Accordo Quadro previsti dai nominati Accordi Esecutivi/Atti integrativi fino a concorrenza del valore complessivo massimo stimato per l’acquisto dei Servizi oggetto di Accordo Quadro, pari ad Euro _____ (_____). In ogni caso, l’effettivo ammontare complessivo di Servizi richiesti discenderà dal valore complessivo dei singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi che saranno effettivamente stipulati dai singoli Enti Titolari, ivi inclusa la Regione.
4. Formeranno oggetto degli Accordi Esecutivi e degli Atti integrativi i Servizi di seguito indicati, come meglio precisati nel Capitolato tecnico e relativi Allegati (Allegato **“B”**):

- (i)* ricognizione immobiliare e censuaria dei beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile, preordinata all'acquisizione della obiettiva consistenza del patrimonio immobiliare dei singoli Enti Titolari, inclusa la Regione, propedeutica alla definizione dei Piani di valorizzazione;
- (ii)* individuazione degli strumenti e dei percorsi di valorizzazione dei beni immobili – sia con riferimento ai beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile degli Enti Titolari, sia con riferimento ai beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile degli Enti Titolari, in attuazione dell'art. 58 del D.L. del 25 giugno 2008 n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 e degli artt. 33 e 33 bis L. n. 111/2011 e degli artt. 3 bis e 3 ter L. n. 410/2001- con predisposizione dei relativi Piani di Valorizzazione;
- (iii)* l'eventuale, supporto tecnico-amministrativo all'implementazione (attuazione/esecuzione) dei Piani di valorizzazione approvati;
- (iv)* esecuzione, ove previsto e richiesto nell'ambito dell'attuazione dei Piani di valorizzazione, delle attività di asset management; il tutto come meglio descritto nella documentazione della Procedura. Le attività di cui ai precedenti punti *(i)* e *(ii)* devono essere eseguite – e quindi saranno previste nei relativi Accordi Esecutivi/Atti integrativi - con riferimento a beni immobili dei singoli Enti Titolari, ivi inclusa la Regione, che stipuleranno gli Accordi Esecutivi. Le attività di cui ai precedenti punti *(iii)* e *(iv)*, invece, saranno eseguite dal Fornitore solo se richieste – e quindi solo se previste negli Accordi Esecutivi - con riferimento a beni immobili dei singoli Enti Titolari, ivi inclusa la Regione, che stipuleranno gli Accordi Esecutivi.

Pertanto, come indicato anche nel Capitolato tecnico e relativi Allegati, ciascun Ente Titolare, compresa la Regione, ai fini della stipula dell'Accordo Esecutivo, dovrà necessariamente inserire nella propria Richiesta di Servizi la prestazione delle attività di cui ai punti *(i)* e *(ii)* del presente comma 4, ed ha la facoltà di inserire, in aggiunta, la prestazione delle attività di cui ai punti *(iii)* e *(iv)* del presente comma 4,6. Pertanto, così come meglio indicato nel Capitolato tecnico e relativi Allegati, l'Ente Titolare, approvati i Piani di Valorizzazione e comunque a seguito della consegna da parte del Fornitore del/i Fascicolo/i di Valorizzazione (di cui al Capitolato tecnico), potrà affidare al Fornitore - attraverso la stipula con quest'ultimo di un Atto integrativo dell'Accordo Esecutivo originariamente sottoscritto tra le parti - le attività di cui alla Fase 2 descritta nel Capitolato tecnico, in alternativa o a supporto di iniziative di

valorizzazione avviate tramite l'Agenzia del Demanio (ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 33-bis, Legge n. 111/2011 e degli articoli 3-bis e 3-ter, Legge n. 410/2001). La stipula dell'Atto integrativo non modifica la durata massima del relativo Accordo Esecutivo: pertanto, in ogni caso, l'Accordo Esecutivo ed il relativo Atto integrativo, non potranno, complessivamente e cumulativamente, avere una durata maggiore di quella massima prevista per l'Accordo Esecutivo.7. I Servizi oggetto del presente Accordo Quadro e, quindi, degli Accordi Esecutivi/Atti integrativi, come meglio descritti nel Capitolato tecnico e relativi Allegati (Allegato "B"), sono relativi a:

- i)* gli immobili della Regione elencati negli Allegati A, A1 del Capitolato Tecnico;
- ii)* gli altri eventuali immobili, di proprietà Regionale, che dovessero essere da questa segnalati nel corso della durata del presente Accordo Quadro;
- iii)* gli immobili degli Enti Titolari diversi dalla Regione che - ove consentito dalla normativa di riferimento di tempo in tempo vigente - volessero avvalersi dei Servizi del Fornitore, a proprie spese, per l'attuazione delle medesime previsioni di cui al detto art. 58, D.L. 112/2008.

6. La Regione si riserva di richiedere al Fornitore, nel corso della durata dell'Accordo Quadro, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni oggetto dello stesso ai medesimi corrispettivi e condizioni stabiliti nel presente Accordo Quadro e nei suoi Allegati, nei limiti di cui all'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

7. La Regione si riserva, inoltre, la facoltà di cui all'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da esercitarsi entro il terzo anno successivo alla stipula del presente Accordo Quadro ed alle medesime condizioni contrattuali, sino ad un valore complessivo massimo pari alla metà dell'importo di cui al precedente comma 3.

Articolo 4- Durata e valore stimato dell'Accordo

1. Il presente Accordo Quadro avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, ovvero la minor durata determinata dall'esaurimento del valore complessivo massimo stimato, anche eventualmente incrementato, stabilito nel precedente articolo 3.

2. La durata originaria dell'Accordo Quadro di cui al precedente comma potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Regione, da inviare al Fornitore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1, a condizione che alla scadenza del

termine di durata di cui al precedente comma 1 non sia esaurito il valore complessivo massimo stimato di cui al precedente articolo 3, comma 3, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

3. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale gli Enti Titolari potranno formulare le Richieste di Servizi e, quindi, stipulare i singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi.

4. Con riferimento a ciascun Appalto specifico, il relativo Accordo Esecutivo e l'eventuale Atto integrativo hanno, cumulativamente e complessivamente, una duratamassima di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo Esecutivo.

Articolo 5 - Modalità di Affidamento e di esecuzione dei Servizi

1. L'Ente Titolare che intenda richiedere i Servizi di cui al presente Accordo Quadro, inoltra, almeno a mezzo telefax, al Fornitore - nonché, per conoscenza, alla Regione - la propria Richiesta di Servizi, corredata da una sintetica relazione sulla specifica tipologia di Servizi e di immobili in riferimento ai quali i medesimi Servizi devono essere eseguiti. Il Responsabile dell'Accordo Quadro per il Fornitore provvede a richiedere al medesimo Ente Titolare, a mezzo comunicazione scritta da inoltrare - almeno tramite fax - a detto Ente entro il termine di ____ (____) giorni solari dalla ricezione della Richiesta di Servizi, tutti gli elementi eventualmente necessari alla definizione delle attività preordinate alla esecuzione dei Servizi.

2. Nella Richiesta di Servizi - nel caso in cui sia diretta alla stipula di un Accordo Esecutivo ovvero nel caso in cui sia diretta alla stipula di un Atto integrativo, per quanto di rispettiva pertinenza - l'Ente Titolare deve indicare al Fornitore almeno le seguenti informazioni:

- a) il numero e la tipologia degli immobili che intende sottoporre a censimento;
- b) tutte le informazioni necessarie, ovvero le migliori modalità di acquisizione delle stesse informazioni, utili alla classificazione degli immobili;
- c) eventuali priorità in relazione agli specifici servizi da svolgere nei confronti di uno o più degli immobili di cui alla precedente lett. a);
- d) l'eventuale cronologia (priorità) degli interventi, ivi compreso l'indicazione di un termine per l'avvio delle singole attività.

3. Entro e non oltre il termine di 16 (sedici) giorni lavorativi, ovvero entro il maggior termine concordato in forma scritta tra le parti, decorrenti dalla data di ricezione della

Richiesta di Servizi ovvero, ove il Fornitore abbia tempestivamente – ovverosia entro il termine di cui al precedente comma 1 - richiesto all'Ente Titolare ulteriori elementi per la definizione delle attività, dalla data di ricezione della comunicazione di riscontro dell'Ente Titolare, il Fornitore inoltra all'Ente Titolare – nonché, per conoscenza, alla Regione -, almeno a mezzo fax, una Pianificazione di massima delle attività nella quale vengono individuate:

- a) la specifica tipologia di attività che dovranno essere svolte nell'ambito della specifica iniziativa;
- b) i curricula del personale utilizzato nella specifica iniziativa, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico e, ove migliorativo, nell'Offerta Tecnica;
- c) i tempi per la realizzazione di ciascuna attività/servizio oggetto della specifica iniziativa, nonché un programma delle attività - con inizio dalla data per l'avvio indicata dall'Ente Titolare nella Richiesta di Servizi - per la realizzazione complessiva dei Servizi oggetto della specifica iniziativa, nel rispetto delle linee di priorità definite dall'Ente Titolare;
- d) l'eventuale proposta inerente all'esecuzione dei Servizi richiesti dall'Ente Titolare in modo coordinato con quelli svolti dal Fornitore in favore di altri Enti Titolari (per "esecuzione in modo coordinato" si intende la produzione di piani di valorizzazione sinergici tra i vari Enti Titolari);
- e) l'elenco dei costi unitari rilevanti per i Servizi oggetto della specifica iniziativa, così come risultanti dall'Offerta Economica formulata dal Fornitore.

4. Il Fornitore può richiedere al singolo Ente Titolare - sulla base del numero di Richieste di Servizi/Accordi Esecutivi/Atti integrativi già in carico al Fornitore medesimo alla data di ricezione della Richiesta di Servizi del medesimo Ente Titolare - un differimento del termine per l'avvio delle attività indicato nella Richiesta di Servizi. Il differimento eventualmente concesso dall'Ente Titolare non potrà essere superiore ad un periodo _____ (_____) mesi rispetto alla data di avvio delle attività indicata dall'Ente Titolare.

5. La Pianificazione di cui al comma 3 che precede resta ferma, valida e vincolante per il Fornitore per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi, ovvero per il maggior termine concordato in forma scritta tra il Fornitore e l'Ente Titolare. Entro questo termine, l'Ente Titolare deve comunicare per iscritto, almeno a mezzo fax, l'accettazione o meno della Pianificazione proposta.

6. A seguito della accettazione della Pianificazione da parte dell'Ente Titolare, l'Ente Titolare ed il Fornitore procedono alla stipula del relativo Accordo Esecutivo o Atto integrativo.

7. L'Ente Titolare, entro il medesimo termine di 20 (venti) giorni lavorativi - ovvero entro il maggior termine concordato in forma scritta tra le Parti -, di cui al precedente comma 5 può, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e con le modalità previste per le precedenti comunicazioni, anche proporre motivate modifiche della Pianificazione presentata dal Fornitore, che tengano conto di interessi pubblici alla cui cura è preposto l'Ente Titolare, ovvero della vigente normativa nazionale e/o regionale e/o locale comunque rilevante.

8. Entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione contenente le modifiche richieste dall'Ente Titolare, il Fornitore comunica per iscritto, almeno a mezzo fax, **(i)** la sua intenzione di accettare e fare proprie le menzionate modifiche – nel qual caso l'Ente Titolare ed il Fornitore procederanno alla stipula del relativo Accordo Esecutivo o Atto integrativo –, ovvero **(ii)** formularle proprie osservazioni o proposte alternative esclusivamente in relazione agli elementi aggiuntivi e/o modificativi introdotti dall'Ente Titolare ed ai soli fini di rendere più efficiente l'Iniziativa. Nell'ipotesi di cui al precedente punto **(ii)**, ove l'Ente Titolare intenda avvalersi dei Servizi di cui al presente Accordo Quadro deve comunicare per iscritto al Fornitore - almeno a mezzo fax ed entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla ricezione delle osservazioni/proposte alternative del Fornitore, ovvero entro il maggior termine concordato per iscritto con il medesimo Fornitore - la propria accettazione della Pianificazione proposta dal Fornitore, così come modificata/integrata alla luce di tutte le menzionate comunicazioni intercorse tra le parti. Anche in tale ipotesi, a seguito della comunicazione di accettazione dell'Ente Titolare, quest'ultimo ed il Fornitore procedono alla stipula dell' Accordo Esecutivo o Atto integrativo.

9. In qualunque ipotesi in cui l'Ente Titolare non accetti la Pianificazione proposta – ovvero le modifiche apportate alla stessa dal Fornitore a seguito delle richieste dell'Ente Titolare sopra indicate - ovvero non dia riscontro alcuno al Fornitore entro i termini sopra previsti, la proposta di Pianificazione formulata dal Fornitore si ha per non accettata da parte dell'Ente Titolare, senza che da ciò derivi alcun onere, compenso e/o responsabilità, a qualsiasi titolo, per l'Ente Titolare o per il Fornitore.

10. Dell'esito negativo della trattativa il Fornitore è tenuto a darne comunicazione alla Regione entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione del rifiuto espresso, ovvero dalla infruttuosa scadenza dei termini di cui sopra.

11. La stipula dei singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente e conformemente ai rispettivi Schemi di cui all'Allegato "A".

12. Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto alla Regione, almeno a mezzo fax, entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della relativa sottoscrizione ovvero della mancata sottoscrizione, l'avvenuta stipula - ovvero la mancata stipula - di ciascun Accordo Esecutivo o Atto integrativo, indicando: *(i)* l'Ente Titolare contraente, *(ii)* l'importo contrattuale massimo presunto; *(iii)* gli specifici servizi oggetto dell'Accordo Esecutivo o dell'Atto integrativo, *(iv)* i tempi di esecuzione dei singoli servizi/attività, nonché allegando il testo (di Accordo Esecutivo o Atto integrativo).

13. Il Fornitore è obbligato inoltre, a comunicare per iscritto alla Regione, almeno a mezzo fax, l'avvenuta caducazione della validità ed efficacia dei singoli Accordi Esecutivi ed Atto integrativo sottoscritti, qualunque ne sia la causa (fine della durata, recesso, risoluzione), indicandone in maniera specifica la motivazione. Tale comunicazione deve essere inoltrata entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di caducazione del singolo Accordo Esecutivo o Atto integrativo. In caso di caducazione per fine della durata, il Fornitore deve, altresì, tempestivamente trasmettere alla Regione il certificato di regolare esecuzione del servizio rilasciato dall'Ente titolare.

Articolo 6 - Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei Servizi oggetto degli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi Servizi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato tecnico e relativi Allegati - tutti da intendersi, così come effettivamente sono, requisiti minimi ed obbligazioni essenziali sia ai

fini della partecipazione alla Procedura, sia ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi -, nell'Offerta tecnica, ove migliorativa, nonché negli Appalti specifici, negli Accordi Esecutivi e negli Atti integrativi.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati, costituendo anch'essi requisiti minimi; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi (prezzi e percentuali) di cui all'Offerta economica (Allegato **"D"**), come eventualmente precisati nei singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi stipulati in riferimento agli Appalti Specifici, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti degli Enti Titolari, ivi inclusa la Regione, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione di tutti i singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro, nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni e, in particolare le norme UNI EN ISO 9001:2008 inerenti alle attività di ricognizione censuaria/censimento immobiliare, nonché di valorizzazione immobiliare;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ai singoli Enti Titolari ed alla Regione, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei Servizi alle clausole, ai termini, alle condizioni ed alle specifiche di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e relativi Allegati e, ove migliorativi, all'Offerta tecnica;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dagli Enti Titolari e dalla Regione, per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente alla Regione ed agli altri Enti Titolari, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Accordi Esecutivi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi degli eventuali nuovi responsabili;
 - g) manlevare e tenere indenne la Regione e gli altri Enti Titolari da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- 6.** Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei Servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi, eventualmente da svolgersi presso gli uffici degli Enti Titolari – ivi inclusa la Regione -, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con i medesimi Enti Titolari; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici degli Enti Titolari continueranno ad essere utilizzati dal personale dei medesimi Enti Titolari e/o da terzi autorizzati.
- 7.** Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze degli Enti Titolari e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
- 8.** Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dagli Enti Titolari e/o da terzi autorizzati.
- 9.** Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico e, ove migliorativo, di quanto indicato nell'Offerta tecnica; detto personale potrà accedere agli uffici degli Enti Titolari nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
- 10.** Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione ed ai singoli Enti

Titolari, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro ed ai singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi.

11. I Servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto gli Enti Titolari - ivi inclusa la Regione - possono affidare gli stessi Servizi ed attività anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

12. Anche ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione dei singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, alla Regione ed all'Ente Titolare interessato, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività e dei Servizi affidati e, comunque, di adempiere a tutti gli obblighi di cui al menzionato articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro e dei singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla Regione per la stipula del presente Accordo Quadro.

2. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore ha l'obbligo di:

- A) comunicare alla Regione ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006, entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- B) inviare alla Regione con periodicità semestrale a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo Quadro la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
- C) comunicare alla Regione ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione alla Procedura di cui alle premesse, entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

3. Il Fornitore ha, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Regione ed ai singoli Enti Titolari le eventuali modifiche, che possano intervenire nel corso della durata del presente Accordo Quadro e dei singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi, in ordine

alle modalità di esecuzione contrattuale.

Articolo 8 - Verifiche e monitoraggio

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione ed ai singoli Enti Titolari, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione e/o dagli Enti Titolari.
3. Sempre ai fini delle verifiche e del monitoraggio sull'esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro e dai singoli Accordi esecutivi ed Atti integrativi, fatti comunque salvi tutti gli ulteriori obblighi di comunicazione previsti in altre parti del presente Accordo Quadro nonché nel Capitolato tecnico, il Fornitore ha l'obbligo di inoltrare alla Regione, con cadenza trimestrale, apposite relazioni sullo stato di esecuzione dei Servizi di cui al presente Accordo Quadro e, quindi, dei singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi.
4. Nelle relazioni trimestrali di cui al precedente comma 3, il Fornitore deve comunicare alla Regione almeno i seguenti dati ed informazioni:
 - a. tutte le questioni e gli eventuali contenziosi sorti con gli Enti Titolari, indicando in maniera specifica le ragioni dei medesimi e l'eventuale loro stato (composizione bonaria, contenzioso in sede giurisdizionale o stragiudiziale ecc.);
 - b. eventuale esito negativo definitivo del collaudo delle attività secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico;
 - c. irrogazione di penali da parte degli Enti Titolari, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico;
 - d. l'eventuale risoluzione, ovvero il recesso dai singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi.
5. Il Fornitore, nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati di cui D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si impegna irrevocabilmente a trasmettere alla Regione tutti i documenti e le informazione comunque relativi alla esecuzione dei Servizi di cui al presente Accordo Quadro - a favore degli Enti Titolari, ivi inclusa la medesima Regione,

firmatari di singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi - che la stessa Regione dovesse richiedere per verificare l'adempimento degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, degli Accordi Esecutivi e degli Atti integrativi.

Articolo 9 - Prezzi, modalità di fatturazione e pagamenti

- 1.** I corrispettivi dovuti al Fornitore da parte dei singoli Enti Titolari - ivi inclusa la Regione – a fronte della corretta esecuzione dei Servizi oggetto dei singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi sono determinati applicando i prezzi offerti dal Fornitore e contenuti nell'Offerta economica (Allegato **"D"**), anche sulla base di quanto previsto nel Capitolato tecnico (Allegato **"B"**), nelle dichiarazioni di presa d'atto ed accettazione contenute nell'Offerta economica, nonché di quanto eventualmente precisato nei singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi.
- 2.** Ciascuno dei prezzi e degli sconti contenuti nell'Offerta economica è onnicomprensivo e, pertanto, nel medesimo deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'erogazione dei Servizi oggetto di Accordo Quadro e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato tecnico nonché, ove migliorativo, nell'Offerta tecnica (Allegato **"C"**), fatta esclusione per il rimborso delle eventuali tipologie di spese e costi (quali, tributi e contributi) espressamente previsti al Capitolo 2 del Capitolato tecnico (Allegato **"B"**).
- 3.** I prezzi e le percentuali di cui al precedente comma 1 si riferiscono ai Servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio di cui al presente Accordo Quadro ed al Capitolato tecnico (Allegato **"A"**) e, ove migliorativi, all'Offerta tecnica (Allegato **"B"**), tutti da intendersi – così come effettivamente sono – requisiti essenziali; resta inteso, pertanto, che tali prezzi e percentuali sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
- 4.** I prezzi e le percentuali di cui al precedente comma 1 sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
- 5.** Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e, quindi, dei singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi nonché dall'osservanza di leggi e regolamenti e dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti

autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

6. Ciascuno degli Enti Titolari, in riferimento all'Accordo Esecutivo ed all'eventuale Atto integrativo sottoscritto con il Fornitore, riconoscerà annualmente al Fornitore stesso l'aggiornamento dei corrispettivi *(i)* secondo le modalità previste dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ove applicabili alla data di effettuazione dell'aggiornamento, ovvero *(ii)* in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente.

7. I corrispettivi dovuti dagli Enti Titolari al Fornitore a fronte della corretta esecuzione da parte di quest'ultimo dei Servizi oggetto dei relativi Accordi Esecutivi ed Atti integrativi, saranno pagati con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, dietro presentazione delle relative fatture, alle quali dovrà essere allegata, ai fini del pagamento degli importi dalle stesse portati, una relazione riepilogativa dell'attività prestata.

8. Ciascuna fattura dovrà essere intestata all'Ente Titolare firmatario del relativo Accordo Esecutivo e/o Atto integrativo, dovrà recare menzione del presente Accordo Quadro e del relativo Accordo Esecutivo e/o Atto integrativo e dovrà riportare ogni altra indicazione, riferimento e/o informazione all'uopo richiesta nell'Accordo Esecutivo e/o Atto integrativo in esecuzione dei quali la fattura è stata emessa.

9. L'importo portato da ciascuna fattura verrà pagato al Fornitore dall'Ente Titolare entro il termine di 30 giorni fine mese data fattura, tramite bonifico bancario su c/c bancario intestato al Fornitore, i cui riferimenti verranno indicati nei singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi.

10. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, i singoli Enti Titolari, in ottemperanza alla menzionata normativa, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila), verificano, anche in via telematica, se il Fornitore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso di verifica positiva, l'Ente Titolare applicherà quanto disposto dall'art. 3 del citato D.M. 18 gennaio 2008 n. 40.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto stabilito nel presente comma.

11. In caso di ritardo nei pagamenti, il Fornitore avrà diritto agli interessi di mora in una

misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di sette punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto agli Enti Titolari le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra e di quelle previste nei singoli Accordi Esecutivi e/o Atti integrativi; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

13. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo trova integrale applicazione quanto stabilito nel Capitolato Tecnico in merito a corrispettivi e pagamenti.

Articolo 10 - Penali

1. Fatta salva l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, in riferimento a ciascuna Richiesta di Servizi formulata dagli Enti Titolari, in caso di ritardo del Fornitore rispetto al termine previsto al precedente articolo 5, comma 3 per la trasmissione all'Ente Titolare della Pianificazione di massima, la Regione, in qualità di firmataria del presente Accordo Quadro, potrà applicare al Fornitore, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari al uno per mille del valore complessivo massimo stimato, di cui al precedente articolo 3, comma 3.

2. Fatta salva l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, in riferimento a ciascuna Richiesta di Servizi formulata dagli Enti Titolari, in caso di ritardo del Fornitore rispetto al termine previsto al precedente articolo 5, comma 12 per la comunicazione alla Regione dell'avvenuta - ovvero della mancata - stipula dell'Accordo Esecutivo o dell'Atto integrativo, la Regione, in qualità di firmataria del presente Accordo Quadro, potrà applicare al Fornitore, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari al uno per mille del valore complessivo massimo stimato, di cui al precedente articolo 3, comma 3.

3. Fatta salva l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, in riferimento a ciascuna Richiesta di Servizi formulata dagli Enti Titolari, nel caso in cui non si addivenga alla stipula del relativo Accordo Esecutivo o Atto integrativo per fatto imputabile alla responsabilità del Fornitore, la Regione, in qualità di firmataria del presente Accordo Quadro, potrà applicare al Fornitore, una penale di importo pari al uno per mille del valore complessivo massimo stimato, di cui al precedente articolo 3, comma 3.

4. Fatta salva l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, in riferimento a ciascun Accordo Esecutivo o Atto integrativo, in caso di ritardo del Fornitore rispetto al termine previsto al precedente articolo 5, comma 13 per la comunicazione alla Regione dell'avvenuta "caducazione" - qualunque ne sia la causa (fine della durata, recesso, risoluzione) - della validità ed efficacia dell'Accordo Esecutivo o dell'Atto integrativo, la Regione, in qualità di firmataria del presente Accordo Quadro, potrà applicare al Fornitore, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari al uno per mille del valore complessivo massimo stimato, di cui al precedente articolo 3, comma 3.
5. Fatta salva l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, in caso di ritardo del Fornitore rispetto al termine previsto al precedente articolo 7, comma 2, lett. A) per la comunicazione alla Regione delle singole modificazioni e/o integrazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, la Regione, in qualità di firmataria del presente Accordo Quadro, potrà applicare al Fornitore, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari al uno per mille del valore complessivo massimo stimato, di cui al precedente articolo 3, comma 3.
6. Fatta salva l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, in caso di ritardo del Fornitore rispetto al termine previsto al precedente articolo 7, comma 2, lett. B) per l'invio alla Regione della dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese ivi prescritta la Regione, in qualità di firmataria del presente Accordo Quadro, potrà applicare al Fornitore, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari al uno per mille del valore complessivo massimo stimato, di cui al precedente articolo 3, comma 3.
7. Fatta salva l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, in caso di ritardo del Fornitore rispetto al termine previsto al precedente articolo 7, comma 2, lett. C) per la comunicazione alla Regione delle singole modificazioni - ovvero del venir meno - dei requisiti di capacità tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla Procedura di cui alle premesse, la Regione, in qualità di firmataria del presente Accordo Quadro, potrà applicare al Fornitore, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari al uno per mille del valore complessivo massimo stimato, di cui al precedente articolo 3, comma 3.
8. Fatta salva l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, in caso di ritardo del Fornitore rispetto al termine previsto al precedente articolo 8, comma 3 per l'invio alla Regione delle singole relazioni trimestrali sullo stato di esecuzione dei Servizi, la Regione, in qualità di firmataria del presente Accordo Quadro, potrà applicare al Fornitore, per ogni giorno di

ritardo ed in riferimento a ciascuna relazione trimestrale, una penale di importo pari al uno per mille del valore complessivo massimo stimato, di cui al precedente articolo 3, comma 3. Il Fornitore sarà ritenuto in ritardo - e, quindi, troveranno applicazione le penali di cui al presente comma 8 – anche nel caso in cui la relazione non abbia il contenuto minimo prescritto al precedente articolo 8, comma 4.

9. Fatta salva l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, in riferimento a ciascun Accordo Esecutivo o Atto integrativo, in caso di ritardo del Fornitore rispetto al termine previsto nella Pianificazione proposta dal Fornitore ed accettata dall'Ente Titolare, ai sensi di quanto disposto al precedente articolo 5 (e sulla base della quale si addivenuti alla stipula dell'Accordo Esecutivo o dell'Atto integrativo) per l'avvio dell'esecuzione del programma delle attività, l'Ente Titolare sottoscrittore del medesimo Accordo Esecutivo o Atto integrativo potrà applicare al Fornitore, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari al uno per mille del valore complessivo massimo stimato, di cui al precedente articolo 3, comma 3.

10. Fatta salva l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, in riferimento a ciascun Accordo Esecutivo o Atto integrativo, in caso di ritardo del Fornitore rispetto al termine previsto nel medesimo Accordo Esecutivo o Atto integrativo per la consegna all'Ente Titolare della documentazione dallo stesso Fornitore elaborata in esecuzione della Fase 1A (***“Documentazione Fase 1A”***), del Capitolato tecnico, il medesimo Ente Titolare potrà applicare al Fornitore, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari al uno per mille del valore complessivo massimo stimato, di cui al precedente articolo 3, comma 3.

11. Fatta salva l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, in riferimento a ciascun Accordo Esecutivo o Atto integrativo, in caso di ritardo del Fornitore rispetto al termine previsto nel medesimo Accordo Esecutivo o Atto integrativo per la consegna all'Ente Titolare della documentazione dallo stesso Fornitore elaborata in esecuzione della Fase 1B (***“Documentazione Fase 1B”***), del Capitolato tecnico, il medesimo Ente Titolare potrà applicare al Fornitore, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari al uno per mille del valore complessivo massimo stimato, di cui al precedente articolo 3, comma 3.

12. Fatta salva l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, in caso di violazione da parte del Fornitore dell'obbligo di consentire le verifiche di cui al precedente articolo 8 la Regione, in qualità di firmataria del presente Accordo Quadro, ovvero l'Ente Titolare, in qualità di firmatario del singolo Accordo Esecutivo o Atto integrativo potranno applicare

al Fornitore, per ciascuna verifica non consentita, una penale pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

13. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto dalla Regione o dal singolo Ente Titolare, per quanto di rispettiva competenza, al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni al soggetto che ha mosso la contestazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile della Regione o del singolo Ente Titolare – per quanto di rispettiva competenza -, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

14. Sia gli Enti Titolari, sia il Fornitore devono comunicare per iscritto – almeno a mezzo fax - alla Regione l'applicazione di ciascuna penale con indicazione degli importi complessivi delle medesime.

15. La Regione ed i singoli Enti Titolari, per quanto di rispettiva competenza, potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo 11, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

16. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali.

17. La Regione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 5% (cinque per cento) del valore complessivo massimo stimato, di cui al precedente articolo 3, comma 3; qualora venisse raggiunto tale limite, la Regione potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro; ciascun Ente Titolare potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima pari al 5% (cinque per cento) del valore complessivo massimo del proprio Accordo Esecutivo ed Atto integrativo; qualora venisse raggiunto tale limite, il singolo Ente Titolare potrà risolvere di diritto i propri Accordi Esecutivi ed Atti integrativi.

18. In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate al Fornitore dalla Regione in qualità di firmataria dell'Accordo Quadro, ovvero l'ammontare complessivo

determinato dalla somma delle penali applicate al Fornitore dalla Regione, in qualità di firmataria dell'Accordo Quadro, e dai singoli Enti Titolari in riferimento ai propri Accordi Esecutivi ed Atti integrativi, raggiunga la misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo massimo stimato, di cui al precedente articolo 3, comma 3, la Regione potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro.

19. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione e dei singoli Enti Titolari, per quanto di rispettiva competenza, a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ed a risolvere di diritto il presente Accordo Quadro o i singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi.

Articolo 11 - Cauzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore ha prestato cauzione definitiva in favore della Regione per un importo di Euro _____ (_____/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara.

2. Ai fini della stipula di ciascun Accordo Esecutivo ed Atto integrativo ed a garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula dei medesimi, il Fornitore è obbligato a prestare cauzione definitiva in favore dell'Ente Titolare firmatario – ivi inclusa la Regione – di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore del medesimo Accordo Esecutivo ed Atto integrativo, mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara.

3. Ciascuna delle cauzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale.

4. In particolare, ciascuna cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione, in qualità di firmataria dell'Accordo Quadro, ed i singoli Enti Titolari – ivi inclusa la Regione -, in qualità di firmatari dei relativi Accordi Esecutivi ed Atti integrativi, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10,

hanno diritto, per quanto di rispettiva competenza, di rivalersi direttamente sulla cauzione rilasciata in proprio favore per l'applicazione delle penali.

5. La garanzia rilasciata nei confronti della Regione, in qualità di firmataria dell'Accordo Quadro, opera nei confronti della medesima Regione per tutta la durata del presente Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.

6. Ciascuna delle garanzie rilasciate nei confronti dei singoli Enti Titolari – ivi inclusa la Regione -, in qualità di firmatari dei relativi Accordi Esecutivi ed Atti integrativi, opera nei confronti di questi per tutta la durata dei relativi Accordi Esecutivi ed Atti integrativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dagli stessi nascenti.

7. Ciascuna delle cauzioni definitiva di cui ai precedenti commi 1 e 2 sarà progressivamente svincolata, entro il limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito, allo scadere di ciascun periodo di 12 mesi di durata, a seconda dei casi, dell'Accordo Quadro o dei singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi; il tutto nel rispetto di quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.

8. In riferimento a ciascuna delle garanzie prestate dal Fornitore, qualora il relativo ammontare dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte, a seconda dei casi, della Regione o dei singoli Enti Titolari - ivi inclusa la Regione -.

9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Regione e/o i singoli Enti Titolari – per quanto di rispettiva competenza - hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il presente Accordo Quadro e/o i singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi.

Articolo 12 - Responsabilità

1. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, a persone e cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione – della Regione e/o degli Enti Titolari che dovessero essere causati in esecuzione dei Servizi ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze allo stesso riferibili, anche sotto il profilo professionale, anche se eseguite da parte di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.

2. Il Fornitore è altresì responsabile e pertanto tenuto a risarcire la Regione e/o i singoli Enti Titolari per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest'ultimi dovessero subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei Servizi, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al Fornitore stesso.

3. Anche a tal fine, il Fornitore ha rilasciato la polizza, di cui in premessa, a beneficio della Regione e degli Enti Titolari che dovessero stipulare nel corso della validità del presente Accordo Quadro un Accordo Esecutivo e/o un Atto integrativo per i Servizi cui oggetto del presente Accordo Quadro.

4. Il Fornitore prende atto che il massimale unico della propria polizza assicurativa, di cui al precedente comma 3, non costituirà un limite al risarcimento dei danni; infatti, resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti dalla predetta copertura assicurativa, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale assicurato.

Art. 13 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Regione per porre fine all'inadempimento, la Regione ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ..

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dei singoli Accordi Esecutivi e/o Atti integrativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Ente Titolare sottoscrittore dei menzionati atti per porre fine all'inadempimento, il menzionato Ente Titolare ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, l'Accordo esecutivo e l'Atto integrativo stipulati ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ..

3. In ogni caso, si conviene che la Regione, in qualità di firmataria del presente Accordo Quadro, ed i singoli Enti Titolari - ivi inclusa la Regione -, in qualità di firmatari dei singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi, potranno, rispettivamente, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Accordo

Quadro ed i singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nonché dell'art. 1360 cod. civ. nei casi di cui agli articoli: 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27 e 28 del presente Accordo Quadro.

4. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, la Regione ha diritto di escutere la cauzione di cui al precedente articolo 11, comma 1 per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.

5. In tutti i casi di risoluzione del singolo Accordo Esecutivo/Atto integrativo, l'Ente Titolare firmatario del medesimo ha diritto di escutere la relativa cauzione, di cui al precedente articolo 11, comma 2, per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.

6. Salva diversa indicazione da parte della Regione e/o degli Enti Titolari, la risoluzione dell'Accordo Quadro determinerà la risoluzione di diritto degli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi stipulati dal Fornitore con i singoli Enti Titolari – ivi inclusa la Regione -..

Articolo 14 - Recesso

1. La Regione si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazioni, di recedere in tutto o in parte dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo di raccomandata a.r. con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla data di efficacia del recesso indicata nella comunicazione stessa.

2. In caso di recesso dall'Accordo Quadro, il Fornitore avrà diritto al pagamento dei corrispettivi maturati per i Servizi correttamente eseguiti fino alla data di efficacia del recesso, nonché di un indennizzo in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo determinato dalla differenza tra il valore complessivo massimo stimato di cui al precedente articolo 3, comma 3 ed il valore degli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi in essere tra il Fornitore e gli Enti Titolari alla data di efficacia del recesso.

3. Resta inteso che, oltre al pagamento di quanto previsto al precedente comma 2, il Fornitore non potrà avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, pretese risarcitorie, ovvero pretese di ulteriori compensi e/o indennizzi e/o rimborsi spese; pretese queste alle quali il Fornitore rinuncia espressamente fin da ora.

4. Il recesso dall'Accordo Quadro determina, alla data di efficacia del recesso medesimo, la

caducazione della validità e dell'efficacia dei singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi in essere.

5. Egualmente, ciascun Ente Titolare avrà il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazioni, di recedere in tutto o in parte dal relativo Accordo Esecutivo ed Atto integrativo in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo di raccomandata a.r. con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla data di efficacia del recesso indicata nella comunicazione stessa.

6. In caso di recesso dal singolo Accordo Esecutivo/Atto integrativo, il Fornitore avrà diritto al pagamento dei corrispettivi maturati per i Servizi correttamente eseguiti fino alla data di efficacia del recesso, nonché di un indennizzo in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo determinato dalla differenza tra il valore complessivo massimo stimato dell'Accordo Esecutivo/Atto integrativo e l'importo dei corrispettivi pagati dall'Ente Titolare al Fornitore per i Servizi da quest'ultimo resi in esecuzione dell'Accordo Esecutivo/Atto integrativo alla data di efficacia del recesso. e gli Enti Titolari alla data di efficacia del recesso.

7. Resta inteso che, oltre al pagamento di quanto previsto al precedente comma 6, il Fornitore non potrà avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, pretese risarcitorie, ovvero pretese di ulteriori compensi e/o indennizzi e/o rimborsi spese; pretese queste alle quali il Fornitore rinuncia espressamente fin da ora.

Articolo 15 - Recesso per giusta causa

1. La Regione ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti normativi che incidano sulla possibilità di realizzare le attività ed i Servizi oggetto del presente Accordo Quadro,
- c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore,

di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Prestatore con lettera raccomandata a.r..

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che

proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- ii)* qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- iii)* qualora il Fornitore perda i requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del presente Accordo Quadro e/o per la stipula dei singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi e/o per l'esecuzione delle prestazioni inerenti al Servizio oggetto dei medesimi;
- iv)* ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o gli Accordi Esecutivi/Atti integrativi.

3. Per le medesime ragioni e con le medesime modalità e di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'Ente Titolare ha diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo Esecutivo ed Atto integrativo.

4. Il recesso dall'Accordo Quadro da parte della Regione di cui ai precedenti commi 1 e 2, determina l'immediata caducazione della validità e dell'efficacia dei singoli Accordi Esecutivi ed Atti integrativi.

5. In caso di recesso, il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento del corrispettivo per le attività effettivamente e correttamente svolte per le attività eseguite fino al ricevimento della comunicazione di recesso, rinunciando espressamente fin da ora ad avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, ulteriori pretese risarcitorie, ovvero pretese di ulteriori compensi e/o indennizzi e/o rimborsi spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice civile.

6. Ai fini di cui al precedente comma 3, la Regione informa tempestivamente gli Enti Titolari, che hanno stipulato Accordi Esecutivi, ovvero che, pur non avendo ancora stipulato i detti Accordi Esecutivi hanno richiesto, ai sensi del precedente art. 5 i relativi

Servizi, di tutti i fatti e le circostanze rilevanti e dell'avvio della relativa istruttoria, nonché degli esiti.

7. Ai medesimi fini, la comunicazione di cui al precedente comma 1, per il recesso unilaterale è comunicata per conoscenza anche a tutti gli Enti titolari di cui al precedente comma 5.

Articolo 16 – Responsabili dell'Accordo Quadro

1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile dell'Accordo Quadro per il Fornitore” il proprio dipendente/dirigente Sig. _____, il quale, riveste il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso la Regione per la gestione del presente Accordo Quadro. Al Responsabile dell'Accordo Quadro per il Fornitore verranno inviate tutte le comunicazioni da parte della Regione. Il Responsabile dell'Accordo Quadro per il Fornitore è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Accordo Quadro.

2. I recapiti del Responsabile dell'Accordo Quadro per il Fornitore sono i seguenti:

- numero telefono cellulare _____, numero telefono fisso _____ e numero fax _____;
- indirizzo e-mail _____;

3. Per parte sua la Regione indica quale proprio soggetto referente in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig. _____ (***“Responsabile dell'Accordo Quadro per la Regione”***), il quale rappresenta l'interfaccia della Regione nei confronti del Fornitore per quanto attiene all'esecuzione dell'Accordo Quadro. Al Responsabile dell'Accordo Quadro per la Regione, il Fornitore deve inviare tutte le comunicazioni inerenti alla Gestione ed esecuzione dell'Accordo Quadro previste nel presente Atto ed nel Capitolato tecnico.

I recapiti del Responsabile dell'Accordo Quadro per la Regione sono i seguenti:

- numero telefono fisso _____ e numero fax _____;
- indirizzo e-mail _____.

4. All'atto della stipula di ciascun Accordo Esecutivo/Atto integrativo, il singolo Ente Titolare ed il Fornitore nomineranno il proprio Responsabile dell'Affidamento che, per quanto di rispettiva competenza, avrà il ruolo di interfaccia ufficiale della parte che lo ha nominato nei confronti dell'altra parte.

Articolo 17 - Subappalto

1. ***(comma unico, da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di***

offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e, quindi, dei singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi.

(commi da inserire solo se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di Gara, nell'ambito dell'esecuzione dei Servizi oggetto dei singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi potrà ricorrere al subappalto nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, in misura non superiore al 30% del valore specifico dell'Accordo Esecutivo.
2. Nell'ipotesi di Affidamento in subappalto, il Fornitore sarà obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a questo effettuati, con l'indicazione delle ritenute in garanzia effettuate.
3. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate dal subappaltatore entro il predetto termine, l'Ente titolare sospenderà il pagamento dei corrispettivi allo stesso dovuti.
4. Trova integrale applicazione quanto previsto all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, integrazioni ed attuazione.

Articolo 18 - Obbligo di riservatezza

1. I dati messi a disposizione dalla Regione e dagli Enti titolari, ed i contenuti specifici delle attività e della documentazione realizzata in esecuzione dei Servizi, nonché ogni altra informazione e/o dato, anche tecnico, relativo ai Servizi e/o all'Accordo Quadro e/o al singolo Affidamento (e relativo Accordo Esecutivo/Atto integrativo) sono considerati dati riservati e non possono essere divulgati, ovvero comunicati a terzi dal Fornitore, se non nei limiti di cui ai commi che seguono.
2. Il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati i suddetti dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi.
3. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione

dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi.

4. L'obbligo di riservatezza, non sussiste per i dati e/o informazioni:

- a) che siano o divengano di pubblico dominio, purché ciò non avvenga a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza previsti nel presente Accordo Quadro;
- b) la cui divulgazione, da parte del Fornitore, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dalla Regione ovvero dall'Ente Titolare.

5. Il Fornitore è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione dei Servizi, compresi i consulenti ed i collaboratori, dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; il Fornitore dovrà imporre e far rispettare gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei suddetti dati e/o informazioni e/o documenti.

6. L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo permarrà anche successivamente alla scadenza dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Accordi Esecutivi o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della loro validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio.

7. Nel caso in cui il Fornitore debba comprovare la capacità tecnica e professionale ai fini della sua partecipazione a procedure pubbliche di selezione, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006.

8. In caso d'inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di riservatezza, ciascuno per quanto di propria competenza, la Regione e/o gli Enti Titolari hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro, ovvero i singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi, fermo restando che detto Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare dalla detta violazione alla Regione ovvero all'Ente Titolare.

Articolo 19 - Trattamento dei dati

1. Il Fornitore prende atto che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice Privacy", gli Enti Titolari, sono titolari dei dati che verranno di volta in volta comunicati per l'esecuzione dei Servizi oggetto del singolo Affidamento. Il Fornitore, in qualità di Responsabile del trattamento, è pertanto legittimato ad eseguire i soli trattamenti necessari per l'esatta esecuzione dei Servizi.

2. Il Fornitore, prima dell'avvio dei Servizi, s'impegna a fornire all'Ente titolare l'elenco nominativo del proprio personale che verrà impiegato al trattamento di detti dati. Ai sensi

e per gli effetti di quanto previsto dal Codice Privacy, il personale indicato nel suddetto elenco rivestirà la qualifica di Incaricato del trattamento dei dati.

3. Il Fornitore s'impegna, altresì, a tenere aggiornato l'elenco degli Incaricati ed a comunicare tempestivamente all'Ente titolare, le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso di efficacia dell'Accordo Esecutivo.

4. Il trattamento dei dati, necessario per l'esecuzione dei Servizi, dovrà essere svolto nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

5. In ogni caso il Fornitore e gli Incaricati saranno tenuti al rispetto delle eventuali ulteriori istruzioni che la Regione, ovvero, il singolo Ente titolare, in qualità di titolare dei dati, potrà impartite nel corso di efficacia dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi.

6. Il Fornitore dichiara espressamente di aver adottato le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali di cui al Codice Privacy e s'impegna, ora per allora, ad adottare le misure di sicurezza che dovessero essere in futuro previste ai sensi dell'articolo 36 del Codice Privacy stesso.

7. La Regione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, ed il singolo Ente titolare, per tutta la durata dell'Accordo Esecutivo/Atto integrativo, si riserveranno la facoltà di verificare il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati di cui al presente articolo ed alle norme ed istruzione alle quali si rinvia, nonché di verificare il rispetto e/o l'adozione delle misure minime di sicurezza.

8. Nel caso in cui si dovesse accertare difformità rispetto alle prescrizioni previste dal presente articolo, il Fornitore sarà tenuto ad adeguarsi nei termini indicati da dal soggetto che ha rilevato la difformità, stessa, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ovvero del singolo Accordo Esecutivo/Atto integrativo ed il risarcimento dei danni.

9. In ogni caso il Fornitore sarà ritenuto l'unico responsabile e pertanto sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la Regione ovvero, l'Ente Titolare, per quanto di rispettiva competenza, da ogni pretesa, anche risarcitoria, avanzata dal Titolare e/o da terzi in conseguenza del trattamento dei dati in violazione a quanto previsto dal presente articolo e dalle disposizioni normative e regolamentari dettate in materia.

Articolo 20 - Divieto di cessione

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, l'Accordo Quadro e/o i singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi, a pena di nullità della

cessione stessa.

2. Nell'ipotesi di cessione di azienda o del ramo d'azienda preposto all'esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore nonché nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore medesimo, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006.

3. In caso di inosservanza di quanto previsto ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, per quanto di rispettiva competenza, la Regione ed i singoli Enti Titolari potranno risolvere di diritto l'Accordo Quadro e/o dei singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi.

Articolo 21 - Cessione del credito

1. I crediti derivanti dall'Affidamento potranno essere ceduti a banche o intermediari finanziari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006.

2. In caso di inosservanza da parte del Fornitore di quanto previsto al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente Titolare potrà risolvere di diritto l'Accordo Esecutivo/Atto integrativo.

Articolo 22 - Obblighi nei confronti del personale

1. Il Fornitore dichiara che con il personale preposto all'esecuzione dei Servizi, intrattiene con il Fornitore medesimo un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa pro tempore vigente.

2. Il Fornitore dichiara altresì che il detto personale dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Regione e/o dell'Ente Titolare che si limiteranno a fornire, per quanto di competenza al Responsabile dell'Accordo Quadro per il Fornitore, ovvero al Responsabile dell'Accordo Esecutivo per il Fornitore, solo direttive per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

3. Il Fornitore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso detto personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

4. Il Fornitore è altresì tenuto ad applicare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione dei Servizi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula dell'Accordo Quadro ovvero alla data di formalizzazione del singolo Affidamento, alla categoria e nelle

località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5. Il Fornitore si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

6. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Fornitore per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi anche nel caso in cui il Fornitore non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

7. Il Fornitore si impegna ad esibire, su richiesta della Regione e/o dell'Ente Titolare, tutta la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi nonché a consegnare agli stessi, su specifica richiesta scritta, la documentazione relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi effettuati.

8. Il Fornitore prende atto che qualora le Autorità competenti o, per quanto di rispettiva competenza, la Regione e/o gli Enti Titolari accertino l'inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Regione e/o gli Enti Titolari, previa contestazione dell'inadempienza, potranno effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al Fornitore inadempiente, una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo allo stesso dovuto.

9. Tale ritenuta gli verrà corrisposta, a seguito della dichiarazione da parte dell'Autorità competente che il Fornitore inadempiente si sia posto in regola; il Fornitore non potrà avanzare nei confronti del soggetto che ha operato la trattenuta ai sensi dei commi che precedono alcuna pretesa per il ritardato pagamento.

10. In ogni caso il Fornitore è e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione dei Servizi e, pertanto, s'impegna sin d'ora, a manlevare e tenere indenne la Regione e l'Ente Titolare da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi, inclusi i consulenti, in ragione del mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo o comunque in relazione all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi.

Articolo 23 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere

di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare la Regione e, comunque, gli Enti Titolari, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione e/o degli Enti Titolari azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Regione e, comunque, gli Enti Titolari sono tenuti ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione e/o degli Enti titolari, questi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Accordi Esecutivo/Atti integrativi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 24 - Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell'ingegno, utilizzo e sfruttamento

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali comunque intese, predisposti o realizzati dal Fornitore o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi rimarranno di titolarità esclusiva dell'Ente Titolare che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile, in favore dell'Ente Titolare.

2. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Ente Titolare in eventuali registri od elenchi pubblici.

3. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Accordo Quadro e degli Accordi Esecutivi/Atti integrativi è di esclusiva proprietà degli Enti Titolari

committenti che ne potranno disporre liberamente.

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente Titolare avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Esecutivo/Atto integrativo ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

6. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Accordo Quadro, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalti.

7. Ogni idea, procedimento, metodo relativa all'esecuzione dei Servizi di cui al presente Accordo Quadro - e, quindi, dei singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi -, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di protezione della proprietà intellettuale, sono considerati di esclusiva pertinenza del Fornitore e non possono essere divulgati, ovvero utilizzati dalla Regione e/o dagli Enti Titolari, senza la preventiva autorizzazione del Fornitore.

Articolo 25 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro sarà competente in via esclusiva il Foro di

2. E' esclusa qualsiasi forma di giudizio arbitrale.

Articolo 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore ogni spesa, imposta e tassa, comunque inerente l'Accordo Quadro e gli Accordi Esecutivi/Atti integrativi.

2. Il Fornitore dichiara che i Servizi di cui al presente Accordo Quadro e/o dei singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi sono effettuati nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che il Fornitore è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

3. Conseguentemente, al presente Accordo Quadro e/o dei singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi dovrà essere applicata, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, l'imposta di registro in misura nell'ipotesi di registrazione " in caso d'uso".

4. L'Accordo Quadro e/o i singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi saranno registrati solo in caso d'uso e le relative spese (compresi sanzioni e interessi) saranno a carico della

parte che, con il proprio inadempimento, vi avrà dato causa.

Articolo 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto della medesima Legge n. 136/2010 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, la Regione e/o gli Enti Titolari, per quanto di rispettiva competenza - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 -, risolveranno di diritto il presente Accordo Quadro e/o i singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di _____. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.

5. La Regione ed i singoli Enti Titolari verificheranno che nei contratti di subappalto – e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione ed agli Enti Titolari interessati, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che la Regione ed i singoli Enti Titolari, si riservano: **(i)** di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, **(ii)** di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 28 - Condizioni risolutive espresse

1. Il presente Accordo Quadro ed i singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi sono condizionati in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del presente Accordo Quadro e/o per la stipula dei singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi e/o per l'esecuzione dei Servizi;
- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Accordo Quadro ed i singoli Accordi Esecutivi/Atti integrativi si intenderanno risolti e la Regione ed i singoli Enti Titolari, per quanto di rispettiva competenza e spettanza, avranno diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed adottare i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 29 – Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro in _____ articoli, compreso il presente è redatto in _____ pagine intere, tutte siglate da ciascuna delle parti.
2. I termini, le modalità, le condizioni e le specifiche previsti dall'Accordo Quadro e dal Capitolato tecnico e suoi allegati, nonché dal Disciplinare di gara, sono da considerarsi a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 Codice civile.
3. Qualsiasi modifica al singolo Affidamento sarà valida e vincolante solo se risultante da comunicazioni scritte, firmate e scambiate formalmente tra le Parti, ai sensi del presente articolo e comunque nella misura in cui sia conforme al dettato normativo in materia di Accordi Quadro.

_____(luogo) _____, li _____(data)_____

Regione Molise

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, quale procuratore legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente gli allegati e le clausole e condizioni di seguito elencate agli articoli nn.: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

_____(luogo) _____, li _____(data)_____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

ALLEGATI

Allegato **“A”** - Schema di Accordo Esecutivo e Schema di Atto integrativo;

Allegato **“B”** - Capitolato Tecnico e relativi allegati;

Allegato **“C”** - Offerta Tecnica;

Allegato **“D”** - Offerta Economica;

Allegato **“E”** - Disciplinare di gara.